

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DETERMINAZIONE N. 20 DEL 23 febbraio 2024

OGGETTO: Convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro per la gestione dell'assicurazione contro gli infortuni dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro dipendente in relazione a eventi verificatisi alla data del 30 giugno 2022.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il d.lgs. 30 giugno 1994, n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n.366;

Visto il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 *"Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale"* convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, e in particolare l'art. 1, comma 2;

Visto il D.P.C.M. del 15 giugno 2023 con cui la dott.ssa Micaela Gelera è stata nominata Commissario straordinario dell'Istituto, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al Presidente e al Consiglio di amministrazione ai sensi della vigente disciplina;

Visto il D.M. dell'11 febbraio 2022 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, da ultimo modificato con determinazione commissariale n. 49 del 14 settembre 2023, e in particolare, l'art. 5 afferente ai poteri del Consiglio di Amministrazione;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022;

Il Commissario Straordinario

Visto l'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che dispone, con effetto dal 1° luglio 2022, il trasferimento della funzione previdenziale svolta dall'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola" (INPGI), ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, limitatamente alla Gestione sostitutiva dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, all'INPS che succede nei relativi rapporti attivi e passivi;

Visto l'articolo 1, comma 109, della citata legge n. 234/2021, il quale stabilisce che a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 l'assicurazione contro gli infortuni dei giornalisti - titolari di un rapporto di lavoro dipendente, già iscritti alla predetta gestione sostitutiva - continua a essere gestita secondo le disposizioni previste dalla normativa regolamentare vigente presso l'INPGI alla data del 30 giugno 2022, che i trattamenti sono erogati a carico dell'INAIL al quale afferisce la relativa contribuzione e che a decorrere dal 1° gennaio 2024 si applica la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti;

Visto il Regolamento per l'attuazione dell'assicurazione infortuni di cui al contratto nazionale di lavoro giornalistico del 24 giugno 1980;

Vista la nota n. 8675 del 22 settembre 2022 con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative, ha chiarito che, stante il trasferimento all'INPS, dal 1° luglio 2022, della funzione previdenziale svolta dalla gestione sostitutiva dell'AGO, l'Istituto medesimo è subentrato all'INPGI nella titolarità di tutti i rapporti attivi e passivi, inclusi quelli del "Fondo assicurazione infortuni lavoratori dipendenti", facendo salva l'eventualità di demandare la gestione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in attuazione di quanto disposto dal citato comma 109 della legge n. 234/2021, ad apposite convenzioni che saranno definite tra gli istituti coinvolti (INPS, INPGI, INAIL);

Preso atto che nel Rendiconto al 30 giugno 2022 della Gestione previdenziale sostitutiva dell'Assicurazione Generale Obbligatoria adottato, ai sensi dell'articolo 1, comma 115, della citata legge n. 234/2021, dal Consiglio di Amministrazione dell'INPGI con deliberazione n. 44 del 28 settembre 2022 successivamente ratificato dal Consiglio Generale con delibera n. 7 del 29 settembre 2022, il "Fondo Assicurazione Infortuni" registra una consistenza pari a euro 16.052.917,71, corrispondentemente acquisita al passivo patrimoniale del bilancio INPS con iscrizione alla voce "Fondo per infortuni" della Situazione Patrimoniale della gestione ex INPGI - FPG;

Considerato che è interesse delle Parti demandare all'INAIL, quale ente deputato alla gestione degli infortuni dal 1° luglio 2022 al 31

dicembre 2023, lo svolgimento delle attività di istruttoria, di accertamento del grado di inabilità permanente assoluta o inabilità permanente parziale o morte, di quantificazione delle indennità e delle eventuali spese accessorie di viaggio riferite agli infortuni verificatisi fino alla data del 30 giugno 2022, secondo le disposizioni regolamentari di cui al citato Regolamento dell'INPGI del 24 giugno 1980;

Visto l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Preso atto che la convenzione in oggetto prevede che l'INPS trasmetta all'INAIL, entro 15 giorni dalla sottoscrizione della medesima, i fascicoli delle richieste inerenti alle prestazioni indennitarie per gli eventi verificatisi entro il 30 giugno 2022 e le istanze pervenute fino alla data della predetta trasmissione per lo svolgimento delle attività di competenza sopra indicate, e che gli esiti istruttori siano comunicati all'INPS per l'adozione e comunicazione agli interessati dei provvedimenti di definizione dei casi denunciati e per il pagamento delle somme spettanti agli assicurati;

Preso atto, altresì, che l'INPS si impegna a tenere indenne l'INAIL dagli eventuali oneri sostenuti per gli accertamenti strumentali necessari ai fini dell'accertamento del grado di invalidità e a corrispondere un rimborso forfettario pari a euro 400 per pratica lavorata, quale ristoro delle spese generali di amministrazione, previa apposita rendicontazione semestrale corredata dai titoli giustificativi per gli accertamenti strumentali e che tali spese nonché quelle relative agli indennizzi, saranno distintamente imputate a un apposito capitolo delle uscite del bilancio finanziario INPS nell'ambito della UPB3, la cui nuova istituzione sarà oggetto di proposta di variazione al piano dei capitoli per le conseguenti determinazioni;

Preso atto che la convenzione ha efficacia tra le Parti a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa, per la durata di 3 anni, e può essere rinnovata per una sola volta e per la stessa durata, su concorde volontà delle Parti, espressa attraverso scambio di comunicazioni a mezzo PEC, e che le Parti possono recedere dalla medesima in qualsiasi momento, inviando comunicazione a mezzo PEC all'altra Parte, con un preavviso di almeno tre mesi, fermo restando l'obbligo di adempimento degli impegni già assunti in esecuzione della convenzione medesima;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*, decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205;

Visto il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n.393 con oggetto "*Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.*";

Visto il parere fornito nell'ambito dei compiti di informazione e consulenza dal Responsabile della protezione dei dati dell'Istituto ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento (UE) 2016/679;

Vista la relazione della Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale

DETERMINA

di adottare l'allegata convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro per la gestione dell'assicurazione contro gli infortuni dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro dipendente in relazione a eventi verificatisi alla data del 30 giugno 2022, che costituisce parte integrante della presente determinazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Micaela Gelera



CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI DEI GIORNALISTI TITOLARI DI UN RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE IN RELAZIONE A EVENTI VERIFICATISI ALLA DATA DEL 30 GIUGNO 2022

tra

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito denominato "INPS"), con sede in Roma, via Ciriaco De Mita n. 21, codice fiscale n. 80078750587, rappresentato da...

e

l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (di seguito denominato "INAIL"), con sede in Roma, via IV Novembre n. 144, codice fiscale n. 01165400589, rappresentato da...

di seguito indicate congiuntamente anche come "Le Parti"

VISTI

l'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che al fine di garantire la tutela delle prestazioni previdenziali dei giornalisti con effetto dal 1° luglio 2022, dispone che la funzione previdenziale svolta dall'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola" (INPGI), ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, è trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all'INPS, che succede nei relativi rapporti attivi e passivi;

l'articolo 1, comma 109, della citata legge n. 234/2021, il quale stabilisce che "a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 l'assicurazione infortuni continua a essere gestita secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l'INPGI alla data del 30 giugno 2022. I trattamenti sono erogati a carico dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), al quale afferisce la relativa contribuzione. A decorrere dal 1° gennaio 2024 si applica la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti."

il Regolamento per l'attuazione dell'assicurazione infortuni di cui al contratto nazionale di lavoro giornalistico del 24 giugno 1980;

la nota n. 8675 del 22 settembre 2022 con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali-Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative, tra l'altro, ha chiarito che, stante il trasferimento all'INPS, dal 1° luglio 2022, della funzione previdenziale svolta dalla gestione sostitutiva dell'AGO, l'Istituto medesimo è subentrato all'INPGI nella titolarità di tutti i rapporti attivi e passivi, inclusi quelli del "Fondo assicurazione infortuni lavoratori dipendenti", facendo salva l'eventualità di demandare la gestione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in attuazione di quanto disposto dal citato comma 109 della legge n. 234/2021, ad apposite convenzioni che saranno definite tra gli istituti coinvolti (INPS, INPGI, INAIL);

l'articolo 1, comma 115, della citata legge n. 234/2021, il quale prevede che "gli organi di amministrazione dell'INPGI adottano in via straordinaria, entro il 30 settembre 2022, il rendiconto al 30 giugno 2022 della gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria, da trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, per i fini di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509" e che "entro quindici giorni dalla data di adozione della motivata decisione definitiva sul suddetto rendiconto, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509, e sulla base delle risultanze dello stesso, con delibera del consiglio di amministrazione dell'INPGI da trasmettere per l'approvazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, sono trasferite all'INPS le risorse strumentali e finanziarie di competenza della medesima gestione";

il Rendiconto al 30 giugno 2022 della Gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione INPGI n. 44 del 28 settembre 2022, ratificato dal Consiglio generale, con delibera n. 7 del 29 settembre 2022, nell'ambito del quale risulta allocata una specifica posta contabile, di importo pari ad euro 16.052.917,71, a titolo di "Fondo Assicurazione Infortuni" per il finanziamento degli indennizzi ai soggetti assicurati per gli eventi infortunistici di natura professionale ed extraprofessionale verificatisi entro la predetta data del 30 giugno 2022;

la nota n. 1050 del 31 gennaio 2023, con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze hanno espresso le valutazioni di competenza in ordine all'intervenuta adozione del suddetto rendiconto;

la deliberazione del Consiglio di Amministrazione INPGI n. 8 del 23 febbraio 2023, con la quale ha preso atto "che alla data del 1° luglio 2022 è intervenuto il trasferimento all'INPS del complesso delle risorse strumentali e finanziarie evidenziate nel Rendiconto al 30 giugno 2022 della Gestione previdenziale sostitutiva dell'AGO";

l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che consente alle Amministrazioni Pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, i quali, ai sensi del successivo comma 2-bis, sono sottoscritti a pena di nullità degli stessi con firma digitale ovvero elettronica;

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche, disciplina il trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito "Regolamento UE";

il "Codice in materia di protezione dei dati personali" decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dalla Legge 3 dicembre 2021, n. 205, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 139/2021, di seguito "Codice";

il provvedimento n. 393 del 2 luglio 2015 dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, con cui sono state definite le "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati

personali tra amministrazioni pubbliche”;

PREMESSO CHE

è interesse delle Parti che lo svolgimento delle attività di istruttoria, di accertamento del grado di inabilità permanente assoluta o inabilità permanente parziale o morte, di quantificazione delle indennità e delle eventuali spese accessorie di viaggio riferite agli infortuni verificatisi fino alla data del 30 giugno 2022, siano demandati all'INAIL;

Tutto quanto visto e premesso, le Parti convengono:

Articolo 1 Oggetto

1. Con la presente convenzione l'INPS, ferma restando la titolarità della funzione, demanda all'INAIL lo svolgimento delle attività amministrative di istruttoria delle denunce di infortunio, professionale ed extraprofessionale, di accertamento del grado di inabilità permanente assoluta o inabilità permanente parziale o morte, di quantificazione delle indennità da corrispondere, a carico del Fondo Assicurazione Infortuni, ai giornalisti infortunati che svolgono l'attività in regime di lavoro dipendente, in relazione ad eventi verificatisi fino alla data del 30 giugno 2022, in coerenza con le disposizioni previste dalla normativa regolamentare vigente presso l'INPGI alla medesima data, riportate nel Regolamento per l'attuazione dell'assicurazione infortuni di cui al contratto nazionale di lavoro giornalistico del 24 giugno 1980 (allegato 1).

Articolo 2 Impegni fra le Parti

1. La Direzione generale INPS, entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, trasmette, con apposito elenco, alla Direzione Generale dell'INAIL i fascicoli delle richieste inerenti alle prestazioni indennitarie dei giornalisti infortunati per gli eventi verificatisi entro il 30 giugno 2022 e le istanze pervenute fino alla data della predetta trasmissione. Le richieste pervenute successivamente a tale data saranno trasmesse dall'INPS - Filiale metropolitana di Roma Flaminio all'INAIL, Direzione Centrale Rapporto Assicurativo della Direzione Generale con cadenza mensile, per la relativa trattazione.
2. L'INAIL provvede all'istruttoria amministrativa delle richieste trasmesse, alla valutazione medico legale degli infortunati, previa apposita convocazione presso la Sovrintendenza Sanitaria Centrale dell'Istituto, alla determinazione del grado di inabilità permanente assoluta o inabilità permanente parziale o morte, alla quantificazione dell'indennizzo nonché delle eventuali spese accessorie di viaggio riconosciute all'infortunato secondo quanto previsto dal Regolamento per l'attuazione dell'assicurazione infortuni di cui al contratto nazionale di lavoro giornalistico del 24 giugno 1980. Gli esiti delle istruttorie delle richieste, con la predisposizione della

documentazione amministrativa necessaria per la definizione dei singoli casi esaminati, sono trasmessi mensilmente all'INPS - Filiale metropolitana di Roma Flaminio - con apposito elenco.

3. L'INPS provvede, entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione della documentazione da parte dell'INAIL in merito all'esito dell'accertamento, all'adozione e comunicazione agli interessati dei provvedimenti di definizione dei casi denunciati e al pagamento delle somme spettanti ai beneficiari. Copia dei provvedimenti di definizione dei casi è contestualmente trasmessa anche all'INAIL.
4. L'INAIL si impegna a segnalare tempestivamente all'INPS, sulla base della documentazione trasmessa o acquisita in sede di istruttoria delle richieste, i casi per i quali ricorrerebbero i presupposti per l'eventuale attivazione delle azioni di surroga.
5. L'INAIL si impegna, altresì, in ordine alle richieste trasmesse, all'istruttoria delle revisioni del grado di inabilità permanente assoluta o inabilità permanente parziale o morte riconosciuto, secondo le disposizioni di cui all'art. 9 del citato regolamento.
6. Per lo svolgimento degli adempimenti amministrativi, l'INPS mette a disposizione dell'INAIL, presso la Direzione Centrale Rapporto Assicurativo della Direzione Generale, a decorrere dalla data di trasmissione delle richieste di cui al comma 1, un proprio funzionario.
7. L'INPS si impegna a tenere indenne l'INAIL dagli eventuali oneri sostenuti per gli accertamenti strumentali necessari ai fini dell'accertamento del grado di invalidità e a corrispondere, altresì, un rimborso forfettario pari a € 400 per pratica lavorata, quale ristoro delle spese generali di amministrazione, previa apposita rendicontazione semestrale corredata dai titoli giustificativi per gli accertamenti strumentali.
8. Ai fini fiscali, i rimborsi effettuati dall'INPS all'INAIL sono fuori campo IVA, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
9. Salvo quanto specificato al comma 1 del presente articolo, la struttura INPS incaricata dell'adozione dei provvedimenti di definizione dei casi denunciati e del pagamento delle somme spettanti agli assicurati, nonché di ogni altra relativa attività prevista dalla presente convenzione, è la Filiale metropolitana di Roma Flaminio.

Articolo 3 Contenzioso

1. L'INAIL, ferma restando la competenza dell'INPS in merito alla definizione del contenzioso inerente alle controversie volte al riconoscimento delle prestazioni, si impegna ad istruire le istanze e i ricorsi proposti dagli interessati avverso i provvedimenti di accoglimento parziale o rigetto e a partecipare con un proprio medico al collegio medico-legale previsto dall'articolo 11 del citato regolamento.

Articolo 4 Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

1. Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei dati personali oggetto della presente Convenzione, anche appartenenti alle categorie particolari di cui all'art. 9 del Regolamento UE, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel citato Regolamento UE e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.

2. Le Parti assicurano che i trattamenti svolti nell'ambito di applicazione della presente Convenzione saranno effettuati esclusivamente nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e poste alla base della Convenzione medesima e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, sanciti dagli artt. 5 e 6 del citato Regolamento UE.
3. Le Parti si impegnano affinché i dati personali oggetto del trattamento siano utilizzati limitatamente alle operazioni strettamente connesse agli scopi di cui alla normativa citata in premessa e non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi previsti dalla legge.
4. Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le verifiche a cui lo scambio dati è finalizzato e contestualmente a cancellare i dati ricevuti non appena siano state realizzate le finalità dichiarate.
5. Le Parti garantiscono, altresì, che l'accesso alle informazioni sia consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali Responsabili (artt. 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o "Persone autorizzate" al trattamento dei dati (artt. 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e art. 2-quaterdecies del Codice), ferma restando la responsabilità derivante dall'uso illegittimo dei dati; le medesime Parti, pertanto, provvedono, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati, operano sotto la loro diretta autorità in qualità di persone autorizzate.
6. I soggetti di cui al comma precedente procedono al trattamento dei dati personali in osservanza delle previsioni normative al riguardo e nel particolare rispetto del principio di responsabilizzazione del titolare del trattamento così come sancito dall'art. 5 del Regolamento UE.
7. Le Parti informano l'utenza ai fini dell'esercizio dei diritti loro spettanti ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE e si impegnano a collaborare nell'espletamento di eventuali attività di controllo previste per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché ad offrire la propria collaborazione nell'espletamento delle suddette attività.
8. Ciascuna delle Parti comunica tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascuna amministrazione, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali, ed eventualmente all'Interessato ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE.
9. I trattamenti effettuati per effetto della presente Convenzione sono progettati in conformità all'art. 32 del Regolamento UE e all'art. 2-ter del Codice, nonché al provvedimento del Garante n. 393 del 2 luglio 2015 recante "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni", debitamente aggiornato alla luce della normativa vigente in materia.

Articolo 5 **Durata**

1. La presente Convenzione ha efficacia tra le Parti a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa, per la durata di 3 anni, e può essere rinnovata per una sola volta e per la stessa durata, su concorde volontà delle Parti, espressa attraverso scambio di comunicazioni a mezzo PEC.
2. Ciascuna Parte avrà facoltà di recedere dalla presente Convenzione in qualsiasi momento inviando comunicazione a mezzo PEC all'altra Parte (indirizzi PEC:

dcra@postacert.inail.it e dc.organizzazione@postacert.inps.gov.it), con un preavviso di almeno tre mesi, fermo restando l'obbligo di adempimento degli impegni già assunti in esecuzione della Convenzione medesima.

Articolo 6 **Registrazione**

1. La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, con l'applicazione dell'imposta in misura fissa, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta del registro.

Articolo 7 **Controversie**

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere dall'esecuzione o dalla interpretazione della presente Convenzione sarà competente il Foro di Roma.

Articolo 8 **Disposizioni finali**

1. La presente Convenzione è composta di n. 8 articoli e di n. 1 allegato:
 - Allegato 1: Regolamento per l'Attuazione dell'assicurazione infortuni di cui al contratto nazionale di lavoro giornalistico del 24 giugno 1980.

per l'INPS

per l'INAIL



REGOLAMENTI SPECIALI - Attuazione dell'assicurazione infortuni

ART. 1

L'assicurazione di cui al Contratto nazionale di lavoro giornalistico comprende tutti i casi di infortunio per causa violenta dai quali derivi la morte o l'inabilità permanente assoluta del giornalista, ovvero una sua inabilità permanente parziale nei limiti di cui al successivo art. 2. Il diritto alla indennità assicurativa sorge per il giornalista ed i suoi aventi causa di cui al successivo art. 4, per gli infortuni che si verifichino dal giorno dell'inizio del rapporto di lavoro contrattuale con l'azienda giornalistica, ancorché non sia intervenuto l'effettivo versamento dei contributi all'uopo previsti e sussiste fino alla scadenza dei 15 mesi successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro suddetto, ovvero fino alla scadenza dei 15 mesi successivi alla data di collocamento in aspettativa senza assegni.

ART. 2

Ai fini previsti dal precedente art. 1 s'intende per inabilità permanente assoluta la conseguenza di un infortunio la quale tolga completamente - e per tutta la vita - l'attitudine al lavoro. S'intende per inabilità permanente parziale la conseguenza di un infortunio la quale diminuisca parzialmente, in misura superiore al 5% e per tutta la vita, l'attitudine al lavoro. Per la valutazione dell'inabilità e dei relativi gradi si applicano le norme e le tabelle proprie dell'INPGI, allegate al presente Regolamento a farne parte integrante e sostanziale.

ART. 3

Il grado di riduzione permanente dell'attitudine al lavoro, quando risulti aggravato da inabilità preesistenti, deve essere rapportato non all'attitudine al lavoro normale, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti inabilità. Gli esiti delle inabilità preesistenti sono valutati sulla base dello stato presente effettivo al momento della liquidazione. Il rapporto è espresso da una frazione in cui il denominatore indica il grado di attitudine al lavoro preesistente ed il numeratore la differenza fra questa ed il grado di attitudine residuo dopo l'infortunio.

ART. 4

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, l'indennità assicurativa spetta al coniuge, ai figli, ai genitori, ai fratelli o sorelle, secondo le norme e con i criteri di ripartizione appresso stabiliti:

1) - al coniuge ed ai figli legittimi, in parti eguali.

Gli affiliati, i figli adottati ed i figli naturali riconosciuti nei modi di legge o dichiarati tali con sentenza passata in giudicato, nonché i figli non riconoscibili di cui all'art. 279 del codice civile, ai quali con sentenza passata in giudicato sia stato attribuito il diritto al mantenimento, all'istruzione ed all'educazione, hanno sull'indennità gli stessi diritti dei figli legittimi. Il coniuge separato giudizialmente con sentenza passata in giudicato che addebiti la separazione a lui o ad entrambi i coniugi, ha diritto all'indennità assicurativa soltanto se, al momento della morte dell'altro coniuge, godeva degli alimenti a carico di costui in base alla sentenza di separazione od a successivo provvedimento giudiziale passato in giudicato. Lo stato di coniuge separato con addebito della separazione a lui o ad entrambi i coniugi, sarà ritenuto esistente sino a che gli effetti della separazione non siano cessati di comune accordo, da provare con dichiarazione ricevuta da un pubblico ufficiale, ovvero sottoscritta da entrambi i coniugi;

2) - in mancanza dei figli, il coniuge concorre nel diritto all'indennità assicurativa con i genitori del deceduto, ai quali è attribuito un quarto dell'indennità, sia che siano superstiti entrambi, sia che siano superstite uno solo di essi;

3) - in mancanza anche dei genitori predetti - o di uno di essi - l'indennità assicurativa spetta al solo coniuge.

Se però questi, al momento della morte dell'altro coniuge, era separato giudizialmente con sentenza passata in giudizio che addebitava la separazione a lui superstite o ad entrambi i coniugi, si applica la disposizione prevista nel precedente n. 1), con attribuzione dell'indennità assicurativa ai superstiti di cui ai successivi n. 4) e 5);

4) - in mancanza del coniuge e dei figli, l'indennità assicurativa spetta ai di lui genitori, fratelli o sorelle, con la seguente ripartizione:

- metà dell'indennità ad entrambi i genitori o al solo genitore superstite;

- la restante metà - in parti uguali - ai fratelli o sorelle che, al momento della morte del loro congiunto infortunato, risultino viventi a suo carico in base alla normativa in vigore per la corresponsione degli assegni familiari ovvero al solo fratello o sorella superstite che si trovi nella predetta condizione di vivenza a carico;

5) - in mancanza del coniuge, dei figli e di fratelli o sorelle del giornalista infortunato deceduto, l'indennità assicurativa spetta in parti eguali ai di lui genitori, ovvero per intero, al genitore superstite;

6) - in mancanza del coniuge, dei figli ed anche dei genitori del giornalista infortunato deceduto, l'indennità assicurativa spetta in parti eguali ai

7) - in mancanza dei superstiti di cui ai nn. 1), 2) 3), 4), 5) e 6), la indennità assicurativa non viene corrisposta ad altri eventuali parenti del giornalista infortunato.

ART. 5

Ai sensi dell'art. 1913 c.c. il giornalista deve inviare all'Istituto la denuncia dell'infortunio subito entro tre giorni decorrenti da quello in cui si è verificato l'evento dannoso. Ai fini della liquidazione dell'indennità assicurativa eventualmente spettantegli, per non incorrere nella prescrizione di cui all'art. 2952 c.c., il giornalista deve, inoltre, inviare all'INPGI, entro un anno dal giorno in cui si è verificato l'evento stesso, espressa richiesta di essere ammesso a beneficiare dell'assicurazione infortuni contrattuale, allegando un certificato medico che attesti l'esito delle lesioni riportate ed il presumibile grado di invalidità permanente conseguito, nonché ogni documentazione clinica relativa all'infortunio stesso, ritenuta idonea. (*)

(*): La denuncia dell'infortunio deve pervenire all'Inpgi entro il termine di 2 anni come previsto dall'art. 2952 del Codice Civile attualmente in vigore.

ART. 6

L'Istituto ha facoltà di richiedere ogni altra notizia utile a precisare la natura e le cause accertate dell'infortunio, nonché le circostanze nelle quali il medesimo si è verificato; le eventuali responsabilità che possono averne modificato la natura giuridica; le generalità di eventuali testimoni dell'infortunio.

ART. 7

L'Istituto, ricevuta la documentazione relativa all'infortunio denunciato, dispone gli accertamenti necessari per determinare il grado dell'inabilità permanente residua; lo comunica quindi all'interessato e provvede alla eventuale liquidazione in base ai massimali previsti dal C.N.L.G. vigente alla data dell'infortunio stesso.

ART. 8

Nel caso in cui l'infortunio abbia causato la morte del giornalista, coloro che ritengono di avere diritto all'indennità a norma del precedente articolo 4), debbono presentare all'Istituto la richiesta di liquidazione, corredata di tutti gli atti ed i documenti comprovanti tale loro diritto. L'Istituto, accertata l'indennizzabilità dell'infortunio ed il diritto dei richiedenti, procede alla liquidazione dell'indennità, dandone comunicazione scritta agli interessati.

ART. 9

Entro il termine di due anni dal giorno dell'infortunio, l'infortunato potrà chiedere la revisione del grado di invalidità riconosciutogli per la inabilità permanente conseguita ove si sia verificata una diminuzione dell'attitudine al lavoro residuatagli, a seguito di sopravvenute modificazioni nelle sue condizioni fisiche, purché l'aggravamento sia derivato dall'infortunio stesso. Analoga facoltà di revisione è sempre nello stesso termine di due anni dal giorno dell'infortunio, potrà esercitare l'istituto, in caso di aumento dell'attitudine al lavoro residua, anche se derivata da protesti. La domanda di revisione da parte dell'infortunato dovrà essere corredata da un certificato medico dal quale risulti che si è verificato un aggravamento delle conseguenze dell'infortunio subito, con l'indicazione della nuova misura di riduzione della sua attitudine al lavoro. Sino a che non sia trascorso il termine di due anni dal giorno dell'infortunio e non siano stati definiti gli eventuali giudizi di revisione, l'Istituto ha facoltà di accantonare presso di se metà dell'indennità assicurativa dovuta per l'invalidità riconosciuta computandovi gli interessi in misura pari al tasso ufficiale di sconto vigente al momento della liquidazione definitiva dell'infortunio stesso. Non si farà luogo al suddetto accantonamento, qualora l'infortunato, nell'accettare dall'Istituto la liquidazione spettantegli per l'invalidità permanente riportata, dichiarerà espressamente, per se e per i suoi aventi causa, di rinunciare al diritto di revisione.

ART. 10

Qualora, in conseguenza dell'infortunio, sopravvenga la morte dell'infortunato dopo la liquidazione dell'indennità per l'inabilità permanente dal medesimo riportata, sempre che non siano trascorsi due anni dal giorno dell'infortunio stesso, gli aventi diritto di cui al precedente art. 4 potranno richiedere all'Istituto la revisione dell'indennità liquidata. La relativa domanda dovrà essere presentata all'Istituto, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla morte dell'infortunato.

ART. 11

Contro i provvedimenti dell'Istituto concernenti la concessione delle prestazioni, è ammesso ricorso nei modi e nei termini di cui all'art. 4 della legge 9 novembre 1955, n. 1122 e successive modificazioni. Qualora la contestazione - effettuata nei termini di cui al comma precedente - verta sulla natura e sull'entità delle conseguenze dell'infortunio, la decisione relativa è rimessa ad un Collegio medico-legale costituito da un

designato dall'Ordine dei Medici competente per territorio di residenza dell'infortunato.

ART. 12

L'ingiustificato rifiuto dell'infortunato di sottostare agli accertamenti ed i controlli sanitari, comporta la perdita del diritto all'indennità assicurativa.

ART. 13

Sino alla concorrenza delle indennità liquidate in favore dell'infortunato o dei suoi aventi causa, di cui al precedente art. 4) l'Istituto è surrogato nei diritti dell'assicurato stesso o dei detti aventi causa, verso i terzi responsabili dell'infortunio. L'infortunato od i suoi predetti aventi causa, dovranno dare immediata comunicazione all'Istituto di ogni azione giudiziaria da essi promossa nei confronti dei suddetti terzi, nonché di ogni trattativa di composizione stragiudiziale della questione risarcitoria prestandosi a quanto possa occorrere all'Istituto stesso per l'esercizio del suo diritto di surrogazione. L'assicurato od i suoi predetti aventi causa, sono responsabili, ai sensi dell'art. 1916 c.c., del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione dell'Istituto.

ART. 14

La risoluzione di ogni questione che possa insorgere nell'interpretazione e nell'applicazione del presente Regolamento è demandata al Comitato Esecutivo dell'Istituto.

Roma, 24.6.1980

[▲ .\(#top\) torna in alto \(#top\). ▲](#)